

**LA NUOVA
«CONDIZIONALITÀ
RAFFORZATA»**

*Le procedure di controllo:
attenzioni e riflessioni dalle
esperienze dal campo*

Manuel Benincà

Corso Venetoagricoltura 15/07/2024

GLI **STRUMENTI** DELLA PAC 2023-2027

- Un nuovo sistema di pagamenti diretti (con la novità degli ecoschemi)
- **Una condizionalità rafforzata (che ingloba il greening)**
- La condizionalità sociale
- Misure settoriali (in sostituzione della OCM unica)
- Maggiore integrazione tra i 2 pilastri, anche attraverso il sistema di consulenza aziendale e i sistemi di conoscenza e innovazione in agricoltura (AKIS)
- Rafforzamento delle misure di gestione dei rischi
- Il *New Delivery Model*: verifica raggiungimento degli obiettivi anche fisici ed economici, non solo in termini di spesa.

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: INTRODUZIONE

La condizionalità rafforzata, perché integrata e potenziata con le norme inserite nella precedente PAC 2014-2022 nel pagamento Greening, identifica una serie di impegni derivanti da norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale, di benessere degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali.

Gli impegni devono essere rispettati dagli agricoltori che beneficiano del sostegno previsto nell'ambito di:

- Pagamenti diretti 2023-2027: pagamenti a superficie Domanda Unica della PAC: pagamento di base (titoli), redistributivo, giovani; ecoschemi; pagamenti accoppiati;
- Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR 2023-2027) del Veneto relativamente alle misure agro-climatico-ambientali SRA, Indennità compensativa zona montana, ovvero tutti i pagamenti per superficie/capo.

CGO E BCAA

Gli impegni di condizionalità sono suddivisi in:

- *criteri di gestione obbligatori (CGO)*, che consistono in atti derivanti dall'applicazione di *disposizioni comunitarie* in materia di ambiente, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale e di benessere degli animali;
- *buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA)* che consistono in una *serie di "vincoli" (norme e standard) finalizzati al raggiungimento di obiettivi comunitari* in materia ambientale e in particolare per:
 - evitare l'erosione del suolo, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, proteggere la struttura del suolo;
 - assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno e dell'ecosistema ed evitare il loro deterioramento;
 - proteggere e gestire le risorse idriche;
 - mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio.

SISTEMA DEI CONTROLLI

Gli controlli di condizionalità **riguardano l'1% delle aziende** che beneficiano degli aiuti delle misure a superficie/capo:

- **Pagamento base (titoli),**
- **Pagamenti accoppiati;**
- **Ecoschemi;**
- **Misure agro-climatico-ambientali (ACA) e indennità compensativa Sviluppo Rurale.**

Per gli ecoschemi e le misure dello Sviluppo rurale va considerata la **pertinenza** della condizionalità con gli impegni previsti nello specifico.

Sono affidati a:

- BCAA e CGO non animali ad AVEPA;
- CGO animali ai Servizi veterinari.

Novità: Per le BCAA, AGEA rende disponibili i rilievi effettuati con i sistemi satellitari.

SISTEMA DEI CONTROLLI

IL FASCICOLO DI CONTROLLO LA DOCUMENTAZIONE IN FASE DI PREAVVISO

E' opportuno che tutta la documentazione necessaria al controllo, sia trasmessa al tecnico richiedente, nell'intervallo tra il preavviso e il controllo nei tempi compatibili con la possibilità di verificarla.

Infatti il controllo deve essere aperto e concluso nell'ambito dello stesso giorno e non può essere sospeso se non per irreperibilità dell'azienda.

N.B. I casi previsti per l'approfondimento di CGO2 e CGO7, presuppongono la chiusura del controllo con la verifica amministrativa successiva:

- per CGO7 entro 30 giorni dal controllo;
- per CGO2 entro i tempi previsti per la scadenza degli adempimenti legati alla verifica dei massimali (MAS – Registro fertilizzanti)

SISTEMA DEI CONTROLLI

LA FASE DI ACCESSO IN AZIENDA

Superata la fase del preavviso, il tecnico incaricato a cui è stato affidato il controllo si recherà presso il luogo concordato con il beneficiario o con il CAA, per lo svolgimento del controllo.

In questa fase il tecnico stabilisce con l'azienda:

- la motivazioni e la finalità del controllo;
- le modalità di svolgimento;
- i tempi necessari ipotizzati;
- le conseguenze.

IMPORTANTE

Nel caso di aziende riluttanti od ostili ad accogliere il tecnico per l'esecuzione del controllo, il beneficiario deve essere informato che il controllo impedito, **COMPORTA IL MANCATO PAGAMENTO DEGLI AIUTI RICHIESTI PER GLI IMPORTI DELLE DOMANDE CONSIDERATE (100% di riduzione).**

LE MODIFICHE UE E APPLICAZIONE NAZIONALE (DM 27/06/2024)

Articolo 5


(Modifiche all'articolo 6 decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385)

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, si dispone che:
 - a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;
 - b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.».

Esenzione dai controlli, non dalla applicazione delle norme CGO o BCAA. Da rilevare che i controlli sono effettuati per alcune CGO da specifiche autorità: es. per il registro trattamenti fitosanitari, AULSS

LE MODIFICHE UE E APPLICAZIONE NAZIONALE (DM 27/06/2024)

La Regione del Veneto, sulla base della proposta tecnica elaborata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha approvato la **DGR n. 395 del 9.4.2024** con le disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata da applicare a decorrere dal **1° gennaio 2024**.



Il DM 27/06/2024 ha introdotto, oltre alla precedente semplificazione procedurale, importanti modifiche alla disciplina della condizionalità rafforzata con effetto retroattivo, cioè dal 1/1/2024: le modifiche, di seguito illustrate, riguardano la **BCAA7** e la **BCAA8**, per la BCAA6 è cambiato solo il titolo, ma la norma è rimasta uguale nella sua applicazione.

LE BCAA E GGO



Sommario DGR n. 395 del 9/4/2024

ZONA 1 - Clima e ambiente	3
I TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento).....	3
• BCAA 1	3
• BCAA 2	6
• BCAA 3 (ex BCAA6).....	6
II TEMA PRINCIPALE: Acqua	7
• CGO 1	7
• CGO 2 (ex CGO1)	10
• BCAA 4 (ex BCAA1).....	32
• BCAA 5 (ex BCAA5).....	35
• BCAA 6 (ex BCAA 4).....	37
• BCAA 7	39
IV TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità).....	41
• CGO 3 (ex CGO2)	41
• CGO 4 (ex CGO 3)	46
• BCAA 8 (ex BCAA7).....	58
• BCAA 9.	65
ZONA 2 - Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	66
I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare.....	66
• CGO 5 (ex CGO4)	66
• CGO 6 (ex CGO 5)	71
• CGO 7 (ex CGO 10).....	73
• CGO 8	76
ZONA 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI.....	79
I TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI	79
• CGO 9 (ex CGO 11)	79
• CGO 10 (ex CGO 12)	82
• CGO 11 (ex CGO 13).....	84

DEFINIZIONI AMBITI DI APPLICAZIONE

- SEMINATIVI: terreno utilizzato per le coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo Sono comprese quindi tutte le coltivazioni erbacee siano esse a seminativo o orticole o prati (erbai);
- TERRENI A RIPOSO: un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione per un periodo continuativo di almeno 6 mesi. Secondo le disposizioni regionali e di AVEPA, almeno dal 1° gennaio al 30 giugno;
- COLTURE PERMANENTI: colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti che occupano il terreno per almeno 5 anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco a rotazione rapida e i sistemi agroforestali. In sostanza, vigneti e frutteti;
- PRATO PERMANENTE (O PASCOLO): terreno utilizzato per la produzione di erba non compreso nella rotazione delle colture né arato da cinque anni o più.

*DI SEGUITO SONO RIPORTATE LE BCAA E LE CGO
NUOVE O CON IMPORTANTI AGGIORNAMENTI*

MANTENIMENTO PRATI PERMANENTI

BCAA 1 (*ex greening*)

Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in sulla superficie agricola a livello nazionale (anno di riferimento 2018). Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.

Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening

- Applicazione a livello nazionale, come rapporto tra superficie investita a PP e superficie agricola totale da mantenere entro la soglia del 5%
- Richiesta di autorizzazione per la conversione, con iscrizione in un registro «ordinario» e costituzione di un registro «prioritario» per chi converte senza autorizzazione (in violazione di condizionalità)
- Regole per il meccanismo di ripristino del PP con soglia cautelativa di allerta al 3,5% a valere, prima, sul registro prioritario e, dopo, sul registro ordinario

INTRODUZIONE FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

BCAA 4

Per tutte le superfici agricole, introduzione (realizzazione/mantenimento) di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

Impegno A) Divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari, oltre che fertilizzanti sulla fascia tampone

Si applica a tutti i corsi d'acqua con presenza durante tutto l'anno, privi di argini rialzati. Sono sempre escluse le scoline e i fossi collettori, nonché gli adduttori di acqua irrigua.

- Definizione di una larghezza unica di 5 metri per fascia di rispetto (tampone) e fascia inerbita (impegno aggiuntivo nazionale);
- Inserimento di una specifica sui Piani azione nitrati: laddove definiscono delle ampiezze maggiori, queste prevalgono (es. per i liquami 10 metri).

Impegno B) Costituzione/mantenimento di una fascia inerbita lungo i corpi idrici Solo per corpi idrici monitorati ARPAV (WISE), 5 metri. Se lo stato ecologico è «Ottimo/Elevato» e il chimico «Buono», l'impegno è assolto.

INTRODUZIONE FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

BCAA 4

Dal sito: [Condizionalità Rafforzata - Regione del Veneto](#)

Nel portale regionale PIAVe, nell'apposita sezione dedicata <http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia>, è possibile individuare, con Tavole cartografiche di dettaglio suddivise per Provincia, i corpi idrici superficiali monitorati soggetti al vincolo di costituzione/mantenimento della fascia inerbita dell'impegno b) della BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata.

INTRODUZIONE FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA




REGIONE DEL VENETO

Il Geoportale dei dati Territoriali

Area Riservata | Login Enti Locali | English | Contatti | FAQ

Agroambiente

Consulta manuale d'uso | Esporta Link



Web Mercator (EPSG:3857)

X: 1240725.87 - Y: 5872198.26

Scala: 1: 2183910

50 km

COPERTURA MINIMA DEL SUOLO

BCAA 6

Copertura minima del suolo per evitare di lasciar nudo il suolo nei periodi più sensibili.

Mantenere una copertura del suolo per **60 gg consecutivi** tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo: **si controlla l'assenza di lavorazioni***. Opzioni per la copertura:

1. copertura vegetale, naturale o seminata (almeno 60 gg consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo);
2. lasciare in campo i residui colturali della coltura precedente il periodo sensibile (almeno 60 gg consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo).
 - Inserimento della deroga per le colture sommerse, come il riso con relativa giustificazione.
 - Un'altra deroga è riferita alle operazioni di miglioramento fondiario, purché certificate dal progetto di esecuzione e approvate dalla autorità competente.

** Sono ammesse lavorazioni che non interrompano la copertura vegetale del terreno o che lascino sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).*

COPERTURA MINIMA DEL SUOLO

BCAA 6

- Per le **colture autunno-vernine** l'impegno si assolve con la **semina della coltura**;
- Per le **colture primaverile estive 2024**, si possono elencare le **seguenti soluzioni**:
 1. **Semina di una coltura di copertura** (cover crop) di almeno 60 giorni tra il 15 settembre e il 15 maggio;
 2. **Rinvio dell'aratura dopo il 15 novembre**, in modo tale da mantenere la coltura e/o i residui della coltura precedente per 60 giorni tra il tra il 15 settembre e il 15 maggio;
 3. **Il mantenimento del terreno nudo ad inerbimento spontaneo per almeno 60 giorni dal 15 settembre al 15 maggio**, anche dopo l'aratura o altra lavorazione del terreno, sarà infatti possibile la nascita di erbe se le condizioni lo consentiranno; in altre parole, **poiché l'inerbimento spontaneo equivale alla assenza di lavorazioni.**

ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI

BCAA 7 (*ex greening*)

Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Sui seminativi aziendali (no colture pluriennali es. medica, no erbai, no terreni a riposo) si deve prevedere un cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella.

Le esenzioni, in parte, discendono dal greening e sono per le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose (+ combinazione di impieghi);
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente o investita a colture sommerse (+ combinazione di impieghi);
- con una superficie di seminativi fino a 10 ettari;
- certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica, e le colture condotte secondo la Produzione Integrata, certificate SQNPI.

ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI

BCAA 7 (*ex greening*)

Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

La norma si applica a partire dal 2024, intendendo il 2024 come anno «zero». Nel 2023 c'è stata la deroga per chi non impegnato con l'Ecoschema 4.

Rientrano in un possibile schema di rotazione anche le colture secondarie, purché portate a fine ciclo vita*. Un possibile schema di rotazione prevede l'interruzione del mais con il loietto (mais, loietto, mais).

Per il rispetto della norma, vista la nota MASAF del 23/01/2024 anche **le cover crops sono considerabili ai fini della rotazione se permangono almeno 90 giorni in campo.**

**) Le disposizioni AGEA prevedono infatti la presenza della coltura secondaria portata a fine ciclo per almeno 90 giorni. Secondo quanto riportato nel manuale dei controlli AGEA: La coltura secondaria va riportata a fine ciclo (es. fioritura) nel rispetto del periodo minimo in campo di 90 giorni.*

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: ESEMPI ROTAZIONI ED ESENZIONI

*Stralcio lettera MASAF del
23/01/2024*

Ulteriore questione è quella relativa alle colture secondarie; l'Allegato 1 al D.M. 9 marzo 2023, n. 147385, ne consente la coltivazione, purché la coltura sia adeguatamente gestita, cioè, portata a completamento del ciclo produttivo e che copra una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Come più volte evidenziato, per il rispetto della BCAA 7 è necessario che la coltura secondaria in rotazione sia caratterizzata da un ciclo produttivo di durata adeguata, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Relativamente alle modalità di controllo della corretta gestione della coltura secondaria, tenuto conto della difficoltà di accertamento della fase di raccolta, si precisa che l'impegno si intende soddisfatto con il mantenimento in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni. Con

ESEMPI	Anno	Coltura	Ammissibilità
Esempio 1	2024	Frumento tenero	No
	2025	Frumento duro	
Esempio 2	2023	Frumento tenero*	Si
	2024	Frumento duro	
	2025	Girasole	
Esempio 3	2024	Loietto-mais	Si
	2025	Loietto-mais	

** Applicata la deroga nel 2023, anno 0 2024*

BCAA7: MODIFICHE IN SEDE COMUNITARIA E DM MASAF 27/06/2024

BCAA 7 (*ex greening*)

In sintesi, l'impegno è assolto tramite la rotazione così come specificata nelle slide precedenti, oppure, applicando la diversificazione già conosciuta con il greening:

2. prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
 - a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
 - b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per “*diversificazione colturale*” si intende:

1. colture appartenenti a generi botanici differenti;
2. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
3. terreni lasciati a riposo;
4. erba o altre foraggere.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

SUPERFICI NON PRODUTTIVE E ELEMENTI DEL PAESAGGIO

BCAA 8 (*IN ROSSO BARRATO ELEMINAZIONE IMPEGNO UE E MASAF*)

~~A. Percentuale minima del 4% della superficie agricola a seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi.~~

B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

C. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli: dal 15 marzo al 15 agosto

~~Impegno A). Percentuale minima al 4% dei seminativi da destinare a superfici ed elementi non produttivi, raggiungibile con terreni a riposo, fasce tampone/fasce inerbite, e le superfici con elementi non produttivi permanenti dell'impegno B.~~


Impegno B). Elenco degli **elementi del paesaggio**, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente, da mantenere e considerabili nel computo del 4%: **stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, margini dei campi e alberi monumentali.**

ELEMENTI NATURALI

Elementi protetti (per gli impegni A e B)	Limiti dimensionali
Fasce tampone	Larghezza minima 5 m
Fossati	Larghezza massima 10 m
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 2 e 20 m
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura 20%
Terreni lasciati a riposo	Dal 1° gennaio al 30 giugno
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m
Fascia inerbita	Larghezza min. 5 m
Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 10 m
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha
Piccoli stagni	Superficie $\leq 3000 \text{ m}^2$
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m
	Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m
	Lunghezza minima 25 m

Analoghe esenzioni della BCAA 7 (fino a 10 ettari, 75% prato, ...), però senza esclusione per aziende biologiche e in regime di produzione integrata SQNPI.

ELEMENTI NATURALI



BCAA8: **PRIMA DELLA ABOLIZIONE IMPEGNO A)**: MODIFICHE IN SEDE NAZIONALE: REINTRODUZIONE EFA

[DM n. 96279 del 27 febbraio 2024](#)

Il MASAF ha definito di avvalersi della deroga relativamente all'impegno A) della BCAA8 prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 587 del 12.2.2024, per l'anno di domanda 2024. In particolare, un'azienda soggetta a BCAA8 dovrà destinare una percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, e/o seminarli con colture azotofissatrici e/o colture intercalari senza fare uso di prodotti fitosanitari.

La reintroduzione delle cosiddette EFA (vedi greening), è stata poi di fatto «superata» dalla abolizione dell'impegno A) stesso.

A fronte della abolizione, è stato introdotto l'ECOSCHEMA 5 – LIVELLO 1 che riconosce un premio per ettaro a chi ha destinato a riposo un parte della superficie a seminativo.

PROTEZIONE DELLE ACQUE E CONTROLLO FONTI DIFFUSE FOSFATI

CGO1 (*nuovo*)

Direttiva 2000/60/CE ... per l'azione comunitaria in materia di acque ... per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Impegno A) (ex BCAA2). Rispetto delle **procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.)** quando l'uso delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso

Impegno B). Per la protezione delle acque da fosfati e fonti diffuse di fosfati, **obbligo di registrazione** nel quaderno di campagna dei dati sull'uso dei **concimi fosfatici, minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P***.

) La Regione del Veneto ha predisposto un **modello di registrazione cartaceo per le aziende con meno di 14,8 ettari. Per le aziende con più di 14,8 ettari già soggette al registro informatizzato REC per le concimazioni azotate, lo stesso è integrato ora anche con il fosforo.*

USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

CGO8 (*nuovo*)

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (vedi PAN).

Impegni che si aggiungono a quelli della CGO7 (ex CGO10) registro, ETICHETTA:

A. **Controllo funzionale periodico delle attrezzature** per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati.

B. **Regolazione strumentale delle attrezzature** eseguite dagli utilizzatori professionali, così come previsto dal punto A.3.6 del PAN.

C. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, ...; **recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.**

USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

B. **Regolazione strumentale delle attrezzature** eseguite dagli utilizzatori professionali, così come previsto dal punto A.3.6 del PAN, sostituisce per 3 anni la regolazione strumentale annuale dell'agricoltore, la regolazione effettuata da un centro prova autorizzato.

SCHEMA DI REGOLAZIONE DELL'IRRORATRICE PER COLTURE ERBACEE									
Azienda									
Indirizzo									
Irroratrice: marca e modello									
N° di serie		Larghezza di lavoro m		spaziatura ugelli cm		50			
Trattore (marca e modello)		misura pneumatici							
#	Coltura	Tipo di intervento	Epoca di intervento	Marcia e giri motore (giri/min)	Velocità lavoro (km/h)	Tipo ugello	Portata media (l/min)	Press. lavoro (bar)	Volume (l/ha)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Data		Firma del tecnico							

*DI SEGUITO SONO RIPORTATE LE BCAA E LE CGO
CHE SOSTANZIALMENTE CONFERMATE*

<p style="text-align: center;">BCAA 3 (ex BCAA 6)</p>	<p style="text-align: center;">Divieto di bruciare le stoppie</p>
<p>A cosa si applica</p>	<p>Tutte le superfici a seminativi.</p>
<p>Impegni e deroghe</p>	<p>Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.</p> <p>Deroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa solo in alcuni casi specifici, <u>circostanziati e autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale</u>: da considerare che sussiste il divieto dal 1° ottobre al 30 aprile previsti per la qualità dell'aria (PM10 Accordo bacino padano)
<p>Altre informazioni</p>	<p>Le Regioni e le province autonome specificano l'eventuale intervallo temporale di applicazione della deroga e l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.</p>

BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno	
A cosa si applica	<p>Impegno A: seminativi (escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria) con pendenza media superiore al 10% (dato a fascicolo) e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie;</p> <p>Impegno B: tutte le superfici agricole (escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati e quelle impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo) con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali.</p>	
	Impegni	Deroghe
	<p>A: Realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei (distanziati al massimo di 80 m) e divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;</p> <p>B: Divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un periodo di 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre-15 febbraio.</p>	<p>A: sono ammesse deroghe solamente dove a causa della pendenza ci possono essere rischi per la stabilità del mezzo necessario a realizzare i solchi acquai o le lavorazioni, oppure dove non è presente una rete di canali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei o nelle zone con suoli dove si verificano fenomeni di soliflusso. In questi casi si devono realizzare fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di lunghezza non inferiore a 5 metri e a distanza tra loro non superiore a 60 metri;</p> <p>B: sono ammesse deroghe per la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per livellamenti ordinari per la semina dei terreni a risaia.</p>
Altre informazioni	<p>Qualora i fenomeni erosivi siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche della presente norma, l'impegno è da ritenersi comunque rispettato. Le Regioni e le Province autonome possono specificare con provvedimenti: Impegno A: aspetti applicativi in funzione del suolo e della morfologia dei versanti; Impegno B: eventuale intervallo temporale dell'impegno, nel periodo 15 settembre-15 febbraio. La Regione del Veneto ha esercitato questa opzione, fissando l'obbligo in concomitanza con il divieto continuativo di spandimento effluenti dal 1° dicembre al 31 gennaio.</p>	

<p>BCAA 9 (ex greening)</p>	<p>Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti</p>	
<p>A cosa si applica</p>	<p>Superfici a prato permanente ricadenti nei siti Natura 2000, escluse: formazioni erbose naturali, seminaturali, torbiere e paludi basse.</p>	
<p>Obblighi</p>	<p>Deroghe</p>	
<p>Divieto di aratura e di conversione ad altri usi agricoli e non dei prati permanenti in aree Natura 2000. Fanno eccezione le lavorazioni per il rinnovo e/o infittimento del prato e per la gestione dello sgrondo delle acque.</p>	<p>L'Autorità di gestione del sito può consentire la conversione tramite un apposito provvedimento. L'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di gestione del sito interessato.</p>	

<p>CGO 2 (ex CGO 1 invariato)</p>	<p>Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati</p>
<p>A cosa si applica</p>	<p>Tutte le superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili a nitrati (ZVN).</p>
<p>Obblighi</p>	
<p>Le aziende che ricadono in queste zone sono soggette a particolari obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -amministrativi; -relativi allo stoccaggio dei reflui zootecnici e del digestato; -relativi al rispetto dei massimali previsti; -divieti spaziali e temporali relativi all'uso dei reflui zootecnici, del digestato e dei fertilizzanti. 	
<p>Altre informazioni</p>	<p>Disciplina agronomica relativa alla distribuzione degli effluenti, dei digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto programma d'azione nitrati dettata dalla DGR n. 813/2021.</p>

Quantità di azoto (prodotto e/o utilizzato)	COMUNICAZIONE	PUA
	ZVN	ZVN
N* < 1.000 kg/anno	esonero	esonero
1.000 ≥ N* < 3.000 kg/anno	X**	esonero
N* > 3.000 kg/anno	X	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto >1.000 kg/anno	X	X

* Azoto da effluente zootecnico e materiali assimilati compreso il digestato anche di sola matrice vegetale.

**Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZVN.

Casistica aziende* tenute al Registro	Obbligo compilazione registro delle concimazioni in ZVN
Azienda che utilizza digestati (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda autorizzata all'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)
Azienda con PUA	X
Azienda con SAU ≥ 14,8 ha	X

* Qualora un'azienda sia tenuta alla compilazione del Registro per almeno uno dei criteri individuati in tabella, il Registro deve essere compilato per l'intera SAU in disponibilità dell'azienda.

Zone Vulnerabili ai Nitrati	
Tipologia di materiale da stoccare	Allegato A alla DGR n. 813/2021
Letami	Art. 9 “Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento”; art. 10 “Stoccaggio dei materiali palabili”;
Liquami	Art. 9 “Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento”; art. 12 “Stoccaggio dei materiali non palabili”;
Matrici in ingresso e digestato	Art. 12 “Stoccaggio dei materiali non palabili”; art. 22 “Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato”

Accumulo in campo (ZO/ZVN): materiali ammessi	Giorni di accumulo
Dopo almeno 90 giorni di maturazione	
Letami (no assimilati)	90
Direttamente a fine ciclo	
Lettiere avicunicoli*	30
SMC	90
Biomasse (di cui all’art. 11 c. 6 del Quarto Programma d’Azione)	30**

*Fatte salve diverse disposizioni dell’autorità sanitaria.

** I giorni sono ridotti a tre per le biomasse non compostate la cui produzione è limitata a brevi periodi stagionali.

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016), in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaì e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016)*	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 1009/2019 (DM 25/2/2016)** compresi gli ammendanti compostati da impianti DGR n. 568/2005	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%**	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

***In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo, il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

<p>CGO 3 (ex CGO 2 invariato)</p>	<p>Conservazione degli uccelli selvatici</p>
<p>A cosa si applica</p>	<p>Tutte le superfici agricole.</p>
<p>Obblighi</p>	
<p>Le aziende sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo a "criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".</p>	
<p>Altre informazioni</p>	<p>La Regione ha stabilito che si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184/2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> k) Divieto discariche e smaltimento fanghi e rifiuti; p) Divieto eliminazione elementi naturali o seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza individuate dalla Regione con appositi provvedimenti; r) Divieto esecuzione livellamenti non autorizzati, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del terreno per la semina e per le risaie; s) Conservazione superfici a pascolo; t) Divieto bruciatura delle stoppie e delle paglie e dei residui su prati.

<p>CGO 4</p> <p>(ex CGO 3 invariato)</p>	<p>Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</p>
<p>A cosa si applica</p>	<p>Tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC.</p>
<p>Obblighi</p>	
<p>Le aziende sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo a "criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".</p>	
<p>Altre informazioni</p>	<p>La Regione ha stabilito una serie di divieti generali, simili ai precedenti, con ulteriori divieti di eliminazione di elementi del paesaggio.</p> <p>Sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione ricadenti in queste aree, vige l'obbligo della copertura vegetale durante tutto l'anno con possibilità di sfalcio o trinciatura o pascolamento (almeno una volta l'anno), fermo restando il periodo di divieto dal 1° marzo al 31 luglio.</p> <p>Inoltre, vigono misure specifiche per determinati habitat indicati in delibera.</p>

<p>CGO 5 (ex CGO 4 invariato)</p>	<p>Sicurezza alimentare</p>
<p>A cosa si applica</p>	<p>Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.</p>
<p>Obblighi</p>	
<p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per i settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • produzioni animali; • produzioni vegetali; • produzione di latte crudo; • produzione di uova; • produzioni di mangimi o alimenti per gli animali. 	
<p>Altre informazioni</p>	<p>La Regione ha specificato le pertinenti norme sulla sicurezza alimentare (Pacchetto Igiene) attuando ai sensi degli articoli 19 e 20 del Reg. CE n. 178/2002 l'obbligo di ritiro dei prodotti ritenuti non conformi.</p>

CGO 6 (ex CGO 5 invariato)	Divieto di utilizzazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste nelle produzioni animali
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
Le aziende sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158.	
Altre informazioni	

<p>CGO 7 (ex CGO 10 invariato)</p>	<p>Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (PF)</p>
<p>A cosa si applica</p>	<p>Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.</p>
<p>Obblighi</p>	
<p>Le aziende sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal Piano di Azione Nazionale, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni; - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; - rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta; - presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti. <p>Nel caso di ricorso a contoterzista l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti.</p>	
<p>Altre informazioni</p>	<p>Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti (o un modulo generale per tutte le colture o uno distinto per ognuna coltura agraria); - nome e quantità del PF utilizzato; - superficie della coltura trattata per ogni singolo trattamento; - avversità che ha reso necessario il trattamento; - informazioni che permettono la verifica delle prescrizioni riportate sull'etichetta del PF (date, quantità, fasi fenologiche...). <p>Il registro deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta della coltura e comunque non oltre i trenta giorni successivi all'esecuzione del trattamento.</p>
<p>Altre informazioni</p>	<p>Il possesso del «patentino», originariamente nella CGO10, passa alla successiva CGO 8</p>

CGO 9 (ex CGO 11 invariato)	Protezione dei vitelli
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs. n. 126 del 7 luglio 2011.	
Altre informazioni	La Regione ha specificato nel norme riportate nelle note del Ministero della salute.

CGO 10 (ex CGO 12 invariato)	Protezione dei suini
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011.	
Altre informazioni	La Regione ha specificato nel norme riportate nelle note del Ministero della salute.

CGO 11 (ex CGO 13 invariato)	Protezione degli animali negli allevamenti
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001.	
Altre informazioni	La Regione ha specificato nel norme riportate nelle note del Ministero della salute.

Grazie per
l'attenzione